

STATUTO

KAIROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOTTA SAN GIOVANNI RC VIA
ENOTRIA 1

Numero REA: RC - 173290

Codice fiscale: 02538370806

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita con sede nel Comune di Motta San Giovanni la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "Kairòs - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con l'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo di soci lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi dell'impresa tramite la gestione in che ne è l'oggetto, dando forma associata continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa aderisce all'Unione Nazionale Cooperative Italiane.

Art. 4 - La Cooperativa sociale Kairós persegue, quali proprie finalità, il contrasto alla povertà educativa e lo sviluppo della coesione sociale mediante l'instaurazione di legami significativi tra le Comunità educanti presenti nei territori, promuovendo la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità.

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguo del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psichica e sensoriale, della salute mentale, degli anziani, dell'infanzia, dei minori e dei giovani, alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione e agli immigrati anche richiedenti asilo politico; In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di gestione di:

- centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, nonché alloggi protetti e case famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione, comunità di accoglienza;

- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani, disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche presso strutture di terzi;

- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere;

- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria anche nei confronti delle famiglie;

- servizi di riabilitazione e socializzazione;

- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi complementari;

- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi sociosanitari ed educativi;

- housing sociale reperendo alloggi con varie modalità, anche attraverso l'acquisto, e la gestione di immobili da assegnare anche a canone concordato a persone in situazione di disagio abitativo;

- housing sociale attraverso il recupero di edifici o alloggi del patrimonio abitativo pubblico e privato esistente da destinare prevalentemente ai soggetti svantaggiati e con disagio abitativo;

- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, centri infanzia, ludoteche;

- organizzazione, gestione e coordinamento di servizi educativi presso scuole materne, primarie, secondarie e di formazione professionale;

- corsi di formazione anche finalizzati all'integrazione;

- attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere ed in particolare e a titolo esemplificativo per le seguenti aree di prestazione: accesso e informazione – valutazione del caso individuale – orientamento – mediazione per l’incontro domanda/offerta di lavoro – definizione di un progetto individuale – di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all’inserimento lavorativo;

- servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione socioculturale effettuati tanto a domicilio presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture private e pubbliche;

- progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;

- servizi Informagiovani e Progetti Giovani;

- centri di animazione, aggregazione e integrazione, oratori, strutture sportive, bar, locali di ritrovo e esercizi commerciali;

- interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale;

- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio, realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all’inserimento lavorativo, anche presso terzi;

- servizi di formazione, consulenza;

- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali;

- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;

- attività di informazione ed orientamento;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui si opera.

Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le medesime attività e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di cui alla lettera b) dell’articolo 1 della L. 381/91 di seguito elencate.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione.

I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- gestione: di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture d’aggregazione, d’animazione e di socializzazione; di attività di catering;

- gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio di beni nuovi o usati;

- laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili;

- laboratorio artigianale di legatoria, cornici ed oggettistica varia;

- produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e commercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel settore metalmeccanico e plastico, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all’attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere

artigianale;

- gestione di mercatini, punti fissi e mobili per la vendita di beni di produzione propria e di terzi anche usati;
- attività di e-commerce per conto proprio e di terzi;
- gestione dei rifiuti;
- trasporto, recupero, riciclo e commercializzazione di qualsiasi materiale o prodotto, con particolare attenzione verso gli elettrodomestici ed elettronici in genere;
- lavori di edilizia e di manutenzione edile a domicilio e presso privati, anche in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- servizi di giardinaggio, potatura, commercio legno;
- servizi di pulizie sia civili che industriali;
- gestione di impianti e servizi per strutture sportive;
- servizi cimiteriali;
- servizi di facchinaggio, traslochi e sgomberi sia civili che industriali;
- servizi di lavaggio automezzi;
- servizi di trasporto di cose e persone anche in via accessoria;
- servizi di custodia e sorveglianza;
- gestione di corsi, seminari e convegni;
- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, e loro commercializzazione, produzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita;
- attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere ed in particolare e a titolo esemplificativo per le seguenti aree di prestazione: accesso e informazione – valutazione del caso individuale – orientamento – mediazione per l’incontro domanda/offerta di lavoro – definizione di un progetto individuale – di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all’inserimento lavorativo;
- gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza, orientamento, formazione all’occupazione e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all’inserimento lavorativo anche presso terzi;
- servizi al lavoro;
- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali;
- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;
- servizi amministrativi (centro elaborazione dati e pratiche amministrative);
- servizi di amministrazione paghe;
- servizi di traduzione e assistenza segretariale;
- servizi di telemarketing;
- servizi di call center;
- servizi di manutenzione/assistenza e produzione di software per conto proprio e di terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente.

te, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme ed, in particolare, di quelle dettate in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa potrà altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque, accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa può promuovere o partecipare alla costituzione di gruppi cooperativi paritetici di cui alla normativa vigente nonché aderire alle organizzazioni del movimento cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi, come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché soci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni

Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con

amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare il rifiuto

di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.

La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Art. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se è nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

Art. 8 - È fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

È altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti

imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.

Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel secondo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il provvedimento dell'ammissione dell'Organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto componente del Consiglio di Amministrazione. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del cod. civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA-ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica sociale. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'Impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera e), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione

Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo

pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente dei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI

Art. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere peggiore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranze di legge.

Art. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o quote indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tem-

po indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto un denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste dal medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione dell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote;

- ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso;

- durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un

terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote del-

la società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.60.1 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
- g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento dei fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere e), d) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altro mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubbli-

cazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nel caso in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Art. 29 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 30 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti per la durata di tre esercizi sociali dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, anche persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata che approverà il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, fatta eccezione per il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Motta San Giovanni.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, e/o ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da alme-

no un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti compreso il Presidente o un Vice Presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione, svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidate la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa va spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà, compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento degli scopi statutarî e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione summenzionati in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLACOMPROMISSORIA

Art. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sodali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo di tale procedura la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.ti: Domenico Genovese; Alessandra Maltese Notaio.